

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

245/2024/R/IDR

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DI UNO SCHEMA TIPO DI BANDO
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

*Mercato di incidenza: servizio idrico integrato
18 giugno 2024*

Premessa

Il presente documento si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 febbraio 2023, 51/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 51/2023/R/IDR), per la predisposizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Nel presente documento sono illustrati gli elementi di inquadramento generale e gli orientamenti che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, **entro il 24 luglio 2024**. Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.*

Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC indicato di seguito.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Assetti e Governance Ambientale

Piazza Cavour, 5- 20121 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli

stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1	Introduzione	6
2	Affidare il servizio idrico integrato	8
3	Oggetto e valore dell'affidamento.....	11
4	Requisiti di partecipazione	12
5	Criteri di valutazione delle offerte.....	14
6	Offerta tecnica	15
7	Offerta economica	18
8	Profili di applicabilità dello schema tipo di bando di gara al partenariato pubblico-privato istituzionale	19
9	Disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi	21

1 Introduzione

- 1.1 Nella relazione 6 febbraio 2024, 38/2024/I/IDR sono stati illustrati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2023, in osservanza di quanto previsto dall'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06). Sono emerse alcune evidenze particolarmente rilevanti: *“urgente necessità che i soggetti territorialmente competenti completino, in ossequio alla normativa vigente, il processo di affidamento al gestore unico [...]; [...] talune possibili criticità che sembrano emergere nei contesti in cui si debbano superare affidamenti salvaguardati non prorogabili in base alla normativa vigente, anche se dotati di apprezzabili caratteristiche operative e gestionali, o assegnati a operatori unici di ambito prossimi alla scadenza”*.
- 1.2 Si tratta di elementi che suggeriscono l'esigenza di un rapido completamento della disciplina necessaria allo svolgimento delle nuove procedure di affidamento del servizio idrico integrato¹. In tale ambito, lo schema tipo di bando di gara rappresenta un tassello fondamentale, come risulta anche dalla deliberazione 51/2023/R/IDR del 14 febbraio 2023 (di seguito: deliberazione 51/2023/R/IDR), con cui l'Autorità ha avviato il procedimento in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (di seguito: d.lgs. 201/22)².
- 1.3 L'adozione di uno schema tipo di bando di gara, con la definizione dei contenuti minimi, è orientata a garantire maggiore uniformità dei criteri e delle modalità impiegabili nelle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del

¹ Nella citata relazione, peraltro, si afferma che *“con riferimento, infine, ad alcune aree del Mezzogiorno e delle Isole (in particolar modo l'ATO Unico della Puglia e l'ATO Unico della Sardegna), [si rinviene l'] esigenza, in considerazione della scadenza delle concessioni dei relativi operatori (31 dicembre 2025) e della rilevanza territoriale nonché degli schemi acquedottistici interessati, di definire in tempi brevi un assetto gestionale duraturo, nel rispetto, tra l'altro, delle previsioni regolatorie in tema di procedure di subentro”*.

² Il d.lgs. 201/22, all'articolo 4, stabilisce che le disposizioni in esso contenute *“si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore”*. Il d.lgs. 201/22 precisa, altresì, la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di qualità elevata in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale, in particolare prevedendo, all'articolo 7, che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità:

- individuino i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle richiamate valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1);
- predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2).

servizio idrico integrato. In particolare, l’Autorità, nella definizione dello schema tipo di bando di gara intende prevedere che la pressione competitiva – per l’affidamento a terzi e per la selezione del socio privato – promuova miglioramenti con riferimento ai parametri già stabilmente adottati nell’ambito della regolazione, sia quella tariffaria, sia quella della qualità tecnica e contrattuale. Si tratta di una impostazione coerente con quella adottata, sempre in materia di affidamenti del servizio idrico integrato, nel d.lgs. 201/22, laddove, con riferimento alla motivazione qualificata di cui all’articolo 17, si prevede che la medesima sia configurabile sulla base dei parametri stabiliti dalla regolazione.

- 1.4 La tempestiva individuazione di gestori del servizio idrico integrato nelle aree in cui, ancora oggi, non si è proceduto ai nuovi affidamenti previsti dalla disciplina di settore può rappresentare un elemento fondamentale anche per superare il cosiddetto *Water Service Divide*.
- 1.5 Il presente documento illustra, pertanto, l’impostazione e i criteri generali che l’Autorità intende adottare per la definizione dello schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato. In particolare:
 - il Capitolo 2 contiene un *focus* sui profili di maggior rilevanza del quadro di riferimento del settore, con particolare attenzione alla normativa eurounitaria e nazionale;
 - il Capitolo 3 illustra gli orientamenti dell’Autorità sui contenuti minimi dello schema di bando tipo relativi all’oggetto e al valore dell’affidamento;
 - il Capitolo 4 descrive gli orientamenti in materia dei requisiti di partecipazione;
 - il Capitolo 5 è relativo ai criteri di valutazione delle offerte, declinati in coerenza con i principi eurounitari e nazionali in materia di contratti pubblici, nonché con i criteri stabiliti dalla regolazione di settore;
 - il Capitolo 6 è dedicato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica che costituisce il passaggio principale nell’ambito della procedura concorsuale sia per l’Ente di governo sia per i partecipanti alla gara;
 - il Capitolo 7 affronta i profili inerenti all’offerta economica e le regole di calcolo tariffario nell’ambito delle quali valorizzare i miglioramenti proposti;
 - il Capitolo 8 si concentra sui i profili di applicabilità dello schema tipo di bando di gara alle procedure di selezione del socio privato nei casi di affidamento a società mista (partenariato pubblico-privato istituzionale);
 - il Capitolo 9 concerne gli orientamenti relativi alle disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi rinvenibili nei contesti territoriali in cui persistono criticità nelle attività demandate a livello locale in merito all’aggiornamento degli atti di pianificazione, programmazione e organizzazione nella gestione del servizio.

2 Affidare il servizio idrico integrato

- 2.1 L'affidamento del servizio idrico integrato rappresenta un passaggio cruciale al fine dell'efficace organizzazione degli assetti territoriali della gestione: da un lato, soprattutto in sede di prima attivazione, consente una razionalizzazione della platea dei gestori preesistenti, al fine di insediare una entità dotata delle necessarie capacità tecniche, industriali e finanziarie; dall'altro, rappresenta il culmine di attività di ricognizione, di programmazione e di progettazione che gli Enti di governo d'ambito svolgono prodromicamente all'assegnazione della gestione.
- 2.2 Il sistema di regole che disciplina tali attività è prevalentemente rinvenibile nelle norme settoriali (in particolare, d.lgs. 152/06), sebbene siano state registrate numerose interferenze anche con altre disposizioni, quali ad esempio quelle relative al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali).
- 2.3 La riforma introdotta alla fine del 2022 rappresenta al riguardo un passaggio significativo. Infatti, tra le previsioni del citato d.lgs. 201/22 assumono diretto rilievo, per la tematica oggetto del presente documento, l'articolo 14 (in tema di scelta della forma di gestione), l'articolo 15 (che esprime un *favor* per le concessioni di servizi rispetto agli appalti) e l'articolo 20 (sulle tutele sociali).
- 2.4 Relativamente alla prima tematica - scelta della forma di gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale a rete³ - l'appena richiamato articolo 14, comma 1, statuisce che, gli enti territorialmente competenti provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione in coerenza con il diritto eurounitario:
- affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - affidamento a società mista;
 - affidamento a società *in house*.

Rimane per contro in generale preclusa la possibilità di una gestione in economia o mediante aziende speciali⁴.

- 2.5 Peraltro, con riferimento al servizio idrico integrato, il contenuto di tale previsione è in linea con quanto già stabilito dalla normativa di settore secondo cui *“l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito (...) e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di*

³ Cfr. la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 201/22.

⁴ Il generale divieto di gestione in economia per i servizi pubblici locali di rilevanza economica ammette una deroga proprio con riferimento al servizio idrico, ma limitatamente *“alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente”* (articolo 33, comma 3, d.lgs. 201/22).

organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” (articolo 149-bis, comma 1, del d.lgs. 152/06).

- 2.6 Con riferimento, poi, al servizio idrico integrato e alla previsione contenuta nell’articolo 15 del d.lgs. 201/22 - ove si afferma una generale preferenza, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, per le concessioni di servizi rispetto agli appalti pubblici *“in modo da assicurare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all’operatore”* – si evidenzia che lo strumento concessorio per gli affidamenti del servizio idrico integrato è elemento ormai consolidato nella disciplina di settore.
- 2.7 Infine, l’articolo 20 del d.lgs. 201/22 introduce un principio generale di tutela sociale che risulta indipendente dal modello gestionale in concreto prescelto, statuendo che i bandi di gara, gli avvisi e le delibere di affidamento *in house providing* debbano assicurare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici. Il rinvio alla disciplina dei contratti pubblici appare, pertanto, obbligatorio ma non esclusivo, potendosi affiancare a eventuali ulteriori fonti, quali la normativa di settore⁵ o altre specifiche previsioni contenute nei pertinenti contratti collettivi di lavoro (CCNL)⁶.
- 2.8 Con riferimento, poi, all’applicabilità delle previsioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito: d.lgs. 36/23 o Codice dei contratti pubblici) relative all’aggiudicazione delle concessioni, è noto che per il servizio idrico integrato, in quanto settore escluso, tali disposizioni non trovano applicazione.
- 2.9 Le ragioni della riferita esclusione sono esplicitate nel Considerando n. 40 della direttiva 2014/23/UE, ove si evidenzia che *“le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare considerazione data l’importanza dell’acqua quale bene pubblico di valore*

⁵ Nell’ambito della disciplina di settore può assumere rilievo l’articolo 173 del d.lgs. 152/06 ai sensi del quale *“Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni, contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile”*.

⁶ A livello di contrattazione collettiva (CCNL Gas-Acqua sottoscritto in data 30 settembre 2022 con decorrenza 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024) merita evidenziare, da un lato, l’assenza di una specifica disciplina di garanzia per il personale alle dipendenze del gestore preesistente e, dall’altro, la presenza di una dichiarazione a verbale (riferita però all’articolo 6 in materia di tutela del lavoro da parte delle ditte appaltatrici dei gestori) in base alla quale le *“Parti (...) si impegnano a incontrarsi entro il primo semestre del 2023 per il riesame e l’eventuale riformulazione del presente articolo”* alla luce dell’allora adottando d.lgs. 36/23 di riordino della normativa in materia di contratti pubblici.

fondamentale per tutti i cittadini dell'Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclusioni nel settore idrico dall'ambito di applicazione della presente direttiva". In coerenza con tale considerazione, l'articolo della medesima direttiva esclude dal proprio ambito applicativo le attività peculiari del servizio idrico integrato.

- 2.10 Tale esclusione è stata recepita nell'ordinamento italiano, prima con l'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggi con l'articolo 181 del d.lgs. 36/23 sui contratti esclusi, che al comma 2 dispone quanto segue: *“La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014”*, precisando al comma successivo che *“All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I”*.
- 2.11 Nell'aggiudicazione delle concessioni nei settori speciali sussiste, pertanto, l'obbligo di rispettare i principi europei (quali il principio di imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione) e nazionali (tra cui rientrano il principio del risultato della fiducia, di accesso al mercato e di auto-organizzazione amministrativa) di tutela della concorrenza, ma non anche l'obbligo di osservare le singole disposizioni procedurali previste dalla medesima normativa⁷.
- 2.12 Peraltro, il citato profilo di esclusione del settore idrico dall'ambito applicativo della direttiva 2014/23/UE e del Codice dei contratti pubblici offre al regolatore nazionale maggiore libertà di intervento al fine di conferire certezza e stabilità al quadro normativo di riferimento.
- 2.13 L'Autorità è pertanto orientata a prevedere che lo schema tipo di bando di gara, in attuazione dei menzionati principi, rappresenti la sede in cui operare la necessaria sintesi dei profili settoriali maggiormente rilevanti.

Spunti per la consultazione

Q1. *Si ritiene esaustiva la ricostruzione del quadro di riferimento? Motivare la risposta.*

2.14 Nelle sezioni successive si illustrano gli orientamenti dell'Autorità in merito ai contenuti minimi dello schema di bando di gara con riguardo ai profili di seguito indicati:

- oggetto e valore dell'affidamento;

⁷ Le specifiche disposizioni procedurali sono, in taluni casi, oggetto di applicazione analogica da parte degli enti affidanti relativamente sia alle previsioni in materia di concessioni nei settori ordinari sia, in assenza di una disciplina speciale per le concessioni, a specifiche previsioni procedurali relative agli appalti.

- requisiti di partecipazione;
- criteri di valutazione delle offerte;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Si condividono i contenuti obbligatori minimi che l’Autorità intende disciplinare? Motivare la risposta.*
- Q3.** *Si ritiene ci siano ulteriori contenuti obbligatori da considerare e, in caso affermativo, sulla base di quali presupposti giuridici?*

3 Oggetto e valore dell’affidamento

- 3.1 L’Autorità ritiene che l’oggetto debba essere declinato in modo coerente con la perimetrazione del servizio idrico integrato quale definita nella normativa di settore *pro tempore* vigente e, conseguentemente comprendere:
- l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
 - l’indicazione dei comuni nei quali il servizio idrico integrato oggetto di affidamento dovrà essere svolto, precisandosi che tali comuni devono coincidere con quelli ricadenti nell’intero ambito territoriale ottimale *de quo agitur*.
- 3.2 L’Autorità ritiene altresì utile ribadire che i bandi di gara debbano fornire, in coerenza e in attuazione del piano d’ambito, tutte le informazioni rilevanti sulle caratteristiche delle diverse attività costituenti il servizio idrico integrato e sui connessi interventi necessari per la loro erogazione. In particolare, il riferimento al Piano delle Opere Strategiche può essere utile al fine di identificare i principali interventi infrastrutturali da realizzare nell’ambito dei primi 12 anni di affidamento⁸.
- 3.3 Se, per un verso, appare comprensibile l’attenzione da sempre posta dalla disciplina sul tema dell’incidenza degli importi delle opere previste nell’ambito della

⁸ Ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR, di approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), il POS è predisposto fino al 2035.

programmazione oggetto della procedura di gara⁹, per un altro, appare necessario integrare, tra le informazioni destinate a enucleare i tratti salienti di un affidamento, anche quelle relative ad altri profili comunque rilevanti, come ad esempio quello riferito alla morosità.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condivide quanto illustrato, con riferimento all'oggetto della gara per l'affidamento del servizio? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si ritiene ci siano ulteriori elementi da considerare?*

3.4 Nel caso del servizio idrico integrato, la cui durata dell'affidamento può estendersi fino a trent'anni, appare peraltro opportuno prevedere regole convenzionali uniformi per l'individuazione del valore dell'affidamento.

3.5 In tal senso, il riferimento per le regole da applicare per la determinazione del valore dell'affidamento del servizio idrico integrato va individuato nelle indicazioni metodologiche per lo sviluppo del piano economico-finanziario fino al termine dell'affidamento fornite dall'Autorità nel contesto della regolazione tariffaria.

Spunti per la consultazione

- Q6.** *Si condividono i criteri illustrati dall'Autorità? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Ci sono ulteriori elementi che si ritiene utile segnalare ai fini della determinazione del valore stimato dell'affidamento.*

4 Requisiti di partecipazione

4.1 Con riferimento ai requisiti di partecipazione, l'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla normativa eurolunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici per i profili inerenti ai requisiti generali, ritiene che debba essere favorita la partecipazione alla gara di soggetti che abbiano maturato e consolidato un'adeguata

⁹ Il riferimento è, in particolare, all'articolo 149-bis, comma 2-bis del d.lgs. 152/06 secondo cui "le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio."

- esperienza del servizio idrico integrato, non solo dal punto di vista della gestione operativa, ma anche della *compliance* regolatoria¹⁰.
- 4.2 Le capacità dimostrate da un operatore, ad avviso dell’Autorità, rilevano ai fini della declinazione dei requisiti speciali. Tra i profili rilevanti, rientrano quelli tecnico-progettuali, quelli gestionali, le capacità di realizzare interventi, di attivare rilevanti investimenti anche attraverso il ricorso a finanziamenti di terzi, di garantire un costante monitoraggio delle infrastrutture gestite e di migliorarne le prestazioni o l’affidabilità complessiva, di gestire in modo evoluto le relazioni con le amministrazioni competenti e con l’utenza finale.
- 4.3 In particolare, l’Autorità ritiene opportuno prevedere requisiti speciali volti a riconoscere rilievo alle condotte degli operatori economici che, nell’ambito delle precedenti gestioni, abbiano correttamente adempiuto agli obblighi regolatori e/o raggiunto livelli di qualità contrattuale e tecnica soddisfacenti. Allo stesso tempo, appare opportuno valutare la possibilità di non esaurire le informazioni desumibili dal *track record* dell’operatore unicamente ai fini dell’ammissione alla procedura, ma di permetterne una eventuale valorizzazione anche nell’ambito della *scoring function* complessiva¹¹. Parimenti si ritiene che possa essere valorizzata, sempre nell’ambito della *scoring function* complessiva, la capacità finanziaria adeguata al contesto che ci si candida a gestire.
- 4.4 Laddove il soggetto partecipante alla gara non abbia mai gestito il servizio idrico integrato in Italia, gli enti affidanti possono richiedere la *compliance* alla normativa eurounitaria, nonché l’evidenza del rispetto della disciplina regolatoria prevista nel Paese di origine non inferiore a quella fissata dall’Autorità.
- 4.5 Con riferimento, infine, ai casi di raggruppamenti temporanei di impresa (ed eventuali fattispecie similari), si rinvia alle regole e ai principi sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione stabiliti dal d.lgs. 36/23¹².

¹⁰ La necessità di tenere conto dell’ottemperanza regolatoria da parte degli operatori del servizio idrico è stata tra l’altro oggetto di specifiche condizionalità per l’assegnazione dei finanziamenti nell’ambito delle linee di investimento del pacchetto *Next Generation EU* riconducibili al potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato. Ci si riferisce segnatamente alla Missione M2-“Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente C4 – “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, in particolare per le linee di intervento M2C4 – I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”, M2C4 – I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” e M2C4 – I4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”.

¹¹ Un possibile riferimento è rappresentato dalle ricognizioni di cui all’articolo 30, comma 2, del citato d.lgs. 201/22, volte a rilevare il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, tenuto conto anche degli atti e degli indicatori definiti dalle Autorità di settore.

¹²Cfr. articolo 68 del d.lgs. 36/23.

Spunti per la consultazione

- Q8.** *Si condividono gli orientamenti in ordine ai requisiti generali e speciali? Motivare la risposta.*
- Q9.** *In particolare, si condivide l'orientamento di prevedere di introdurre requisiti speciali volti a riconoscere rilievo al corretto adempimento degli obblighi regolatori e/o al raggiungimento dei livelli di qualità pari a quelli previsti per il servizio oggetto di affidamento? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si condivide l'orientamento di prevedere la possibilità di valorizzare le performance pregresse dell'operatore nell'ambito dell'attribuzione complessiva di un punteggio? Motivare la risposta.*
- Q11.** *Quali ulteriori elementi si suggerisce di tenere in considerazione?*

5 Criteri di valutazione delle offerte

- 5.1 L'affidamento della gestione del servizio idrico integrato comporta l'assegnazione per un lungo periodo di tempo di un coacervo di attività, sia di carattere gestionale, sia di programmazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture complesse. La corretta identificazione di una *scoring function* generale è un passaggio cruciale al fine di indirizzare nel modo più efficiente ed efficace la pressione competitiva.
- 5.2 Si è detto nella sezione precedente della possibilità di assegnare una valorizzazione positiva ai soggetti dotati di un *track record* particolarmente soddisfacente nella gestione del servizio idrico integrato. Al netto di questa eventualità, ogni altro punteggio attribuibile deriva da quanto contenuto nella documentazione che i concorrenti presentano come offerta nell'ambito della procedura di gara.
- 5.3 I criteri di valutazione delle offerte vanno individuati in linea con i principi eurounitari e nazionali in materia di contratti pubblici e devono essere coerenti con i criteri della regolazione di settore volta alla definizione dei livelli di qualità e dei costi efficienti. In particolare, è opportuno che la componente tecnica delle offerte sia legata a obiettivi di miglioramento degli aspetti tecnici e qualitativi del servizio definiti nell'ambito della regolazione della qualità e che la componente economica si fondi su modulazioni di partite economiche individuate dalla regolazione tariffaria.
- 5.4 Con la finalità di garantire prioritariamente la valorizzazione dell'elemento qualitativo delle offerte e promuovere i relativi investimenti infrastrutturali, l'Autorità è orientata, pertanto, a prevedere l'obbligo di utilizzare come criterio generale per l'aggiudicazione delle gare per l'affidamento del servizio idrico integrato l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l'attribuzione di un tetto massimo per il punteggio economico.

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condivide l'introduzione da parte dell'Autorità di un tetto massimo per il punteggio economico? Motivare la risposta.*

6 Offerta tecnica

- 6.1 La valutazione dell'offerta tecnica è il passaggio principale nell'ambito della procedura concorsuale, dal momento che richiede sia un rilevante sforzo elaborativo da parte dell'Ente di governo nel predisporre i corretti documenti di pianificazione sulla base delle più aggiornate ricognizioni e rilevazioni di dati, sia un grande impegno da parte dei concorrenti nel declinare le misure puntuali e i possibili miglioramenti conseguibili sulla base delle rispettive proposte.
- 6.2 Ai fini della valutazione, questi elementi di complessità possono essere organizzati in tre distinte categorie di miglioramento:
- A. il primo relativo alla programmazione posta a base di gara;
 - B. il secondo rivolto alla progettazione e alla struttura tecnico-gestionale oggetto di offerta;
 - C. il terzo riguardante gli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative.
- 6.3 Con riferimento al primo, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che i criteri da utilizzare ai fini della valutazione dell'offerta tecnica debbano essere quelli desumibili dal *set* di indicatori e macro-indicatori definiti nell'ambito della regolazione della qualità¹³. In particolare, l'Autorità ritiene che i punteggi da assegnare all'offerta tecnica debbano essere parametrati ai valori *target* dei macro-indicatori che il singolo offerente dichiara di poter conseguire nell'ambito della propria proposta, alla luce di quelli base identificati dall'amministrazione affidante nell'ambito della programmazione oggetto di gara.
- 6.4 Più nel dettaglio, sulla base delle classi e dei relativi obiettivi stabiliti dall'Autorità per ciascun macro-indicatore, l'amministrazione affidante, sulla base delle condizioni gestionali e infrastrutturali riscontrate all'avvio della procedura di

¹³ Con riferimento al miglioramento delle caratteristiche tecniche e infrastrutturali del servizio idrico integrato si fa riferimento ai macro-indicatori identificati con la deliberazione 917/2017/R/IDR con la quale l'Autorità ha adottato la “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), come integrata, da ultimo, con la deliberazione 637/2023/R/IDR”. Con riferimento invece al miglioramento degli aspetti di qualità contrattuale del SII si fa riferimento alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come successivamente integrata e modificata da ultimo, con la deliberazione 637/2023/R/IDR, con la quale l'Autorità ha adottato la “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII)”.

- selezione, definisce i valori *target* (di miglioramento progressivo o mantenimento) che intende conseguire nel corso del periodo di affidamento, valorizzandoli, in un'ottica di coerenza con la durata dei periodi regolatori e delle relative cadenze di aggiornamento, in intervalli temporali pari a bienni o multipli di bienni.
- 6.5 I soggetti che partecipano alla gara devono pertanto predisporre delle offerte mirate al conseguimento o al miglioramento di tali *target* e devono illustrare in apposite relazioni e/o progetti di fattibilità gli interventi operativi necessari a realizzare le migliori proposte secondo la programmazione temporale offerta.
- 6.6 In relazione all'attribuzione dei punteggi alle offerte proposte in sede di gara, l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'applicazione della metodologia TOPSIS. Tale metodo, come noto, consente di pervenire a una graduatoria con un punteggio assegnato a ciascuna offerta che tiene conto delle *performance* proposte dai gestori su tutti gli indicatori, rispetto a un *benchmark* tecnico ideale, permettendo la misura della distanza di ciascun gestore da tale *benchmark*.
- 6.7 Trattandosi di un'applicazione del modello caratteristico della qualità tecnica su di un orizzonte temporale molto più ampio di quello abitualmente considerato, l'Autorità ritiene utile valutare l'introduzione di alcuni accorgimenti tesi a rendere confrontabili le *performance* offerte dagli operatori per l'intero periodo considerato. In tale ambito, possono assumere rilevanza due aspetti: la durata residua del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e, dunque, del programma degli interventi, al momento del previsto avvio del nuovo affidamento; la durata residua, al medesimo momento, del piano delle opere strategiche.
- 6.8 Tale distinzione permette di valutare – nel rispetto del quadro normativo e regolatorio *pro tempore* vigente anche con riferimento all'aggiornamento degli *standard* di qualità – l'assegnazione di un peso diverso ai *target* migliorativi riferiti alla vigenza del programma degli interventi, a quelli relativi alla vigenza del piano delle opere strategiche e, in progressiva riduzione, a quelli ricadenti nei periodi successivi.

Spunti per la consultazione

Q13. *Si condivide l'esigenza di valutare, in una unica soluzione, tutte le performance proposte dal singolo concorrente, attribuendo un peso decrescente nel tempo ai target offerti? Motivare la risposta.*

- 6.9 Le proposte relative alle misure implementabili e alle conseguenti ricadute in termini di miglioramento dei *target* da conseguire devono necessariamente essere integrate dalla relativa programmazione e progettazione, nonché dalla identificazione della struttura tecnico-gestionale che verrà dedicata allo svolgimento delle attività previste.
- 6.10 In questo ambito, possono assumere rilevanza valutazioni di carattere più qualitativo, inerenti al grado di maturità progettuale delle singole realizzazioni o quello di affidabilità riconducibile a talune tecnologie impiegate in altri contesti.

6.11 Alla luce della rilevanza di questi elementi, che permettono di verificare accuratamente l'effettiva capacità del soggetto proponente di conseguire i *target* dichiarati nell'offerta, l'Autorità è orientata a prevedere che la relativa incidenza risulti non inferiore a quella dei miglioramenti di cui al punto 6.2, *sub A*.

Spunti per la consultazione

Q14. *Si condivide l'assegnazione, a questo profilo specifico, di una rilevanza non inferiore rispetto a quella assegnata ai miglioramenti dei target di qualità? Motivare la risposta.*

6.12 Nel caso di Enti di governo che rilevino particolari criticità da sanare, non risultando soddisfatti alcuni prerequisiti minimi necessari per l'accesso ai meccanismi incentivanti, l'Autorità è orientata a prevedere che l'attribuzione di punteggi alle offerte tecniche sia prioritariamente collegata alla proposta di miglioramenti rispetto alla tempistica indicata dal medesimo Ente ai sensi del comma 5.3, lettera b), della deliberazione 917/2017/R/IDR.

6.13 L'Autorità, in aggiunta a quanto sopra esposto, intende valutare anche l'ipotesi di prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica alcune attività tese all'innovazione del servizio e alla promozione della sostenibilità energetica e ambientale, in particolare:

- l'adozione di misure volte alla promozione della sostenibilità energetica e ambientale nel territorio servito, legate in particolare all'incremento dei volumi di acque reflue depurate che si prevede di destinare effettivamente al riutilizzo e alla riduzione della quantità di energia elettrica acquistata¹⁴;
- l'adozione di misure tese a rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, quali gli interventi di individualizzazione della fornitura e predisposizione di servizi di misura interni ai condomini che prevedano le attività di: installazione e sostituzione dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (tramite l'adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura - di prossimità o da remoto - in caso di installazione all'interno degli appartamenti), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati¹⁵;
- la realizzazione di interventi particolarmente avanzati in termini di mitigazione degli impatti ambientali.

¹⁴ Di cui all'articolo 37 del MTI-4.

¹⁵ Di cui al comma 19.11 del MTI-4.

Spunti per la consultazione

Q15. *Si condividono i criteri illustrati dall’Autorità? Motivare la risposta.*

Q16. *Quali ulteriori criteri si ritiene opportuno considerare nell’aggiudicazione/valutazione dell’offerta tecnica?*

7 Offerta economica

- 7.1 La valutazione dell’offerta economica rappresenta un passaggio di rilievo, dal momento che permette di quantificare eventuali benefici di carattere tariffario che possano esser destinati a vantaggio dell’utenza finale, pur a fronte della necessaria coerenza che deve esser garantita tra elementi caratterizzanti dell’offerta tecnica e risorse necessarie a implementarli.
- 7.2 Simmetricamente a quanto prospettato con riferimento ai profili tecnici, anche per l’offerta economica, l’Autorità, ritiene opportuno introdurre criteri di valutazione volti ad esplicitarne il rapporto con la disciplina tariffaria *pro tempore* vigente.
- 7.3 In generale, l’Autorità ritiene utile precisare che, in analogia con quanto stabilmente previsto dalla regolazione per schemi regolatori, le proposte di ogni concorrente debbano essere internamente coerenti tra profili tecnici ed economico-finanziari.
- 7.4 Con specifico riferimento ai profili economici, le regole di computo tariffario *pro tempore* vigenti rappresenteranno la cornice nella quale valorizzare i miglioramenti proposti. In altri termini, l’Autorità è orientata a prediligere offerte focalizzate su parametri tariffari stabilmente inseriti nel calcolo, soggetti a quantificazione *ex ante* e non ammissibili nell’ambito del sistema dei conguagli, rispetto al ricorso a soluzioni esogene che avrebbero l’effetto di disancorare la determinazione dei corrispettivi da quella dei costi riconosciuti.

Spunti per la consultazione

Q17. *Si condivide l’orientamento di ricondurre nell’ambito della metodologia tariffaria gli effetti derivanti dalla procedura di gara? Motivare la risposta.*

- 7.5 Al fine di enucleare i parametri maggiormente rilevanti nella selezione dell’offerta migliore tra quelli, non pochi, impiegati nel calcolo tariffario, l’Autorità è orientata a distinguere le grandezze direttamente afferenti alla determinazione dei costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario, da quelle relative ai vincoli di crescita dei corrispettivi. Tra le prime possono essere ricomprese le seguenti:

- i costi operativi endogeni ($Opex_{end}$);

- nell'ambito dei costi operativi associati a specifiche finalità ($Opex_{tel}$) i costi operativi per adeguamenti agli standard di qualità ($Opex_{QC}$, $Opex_{QT}$) nonché quelli relativi alle eventuali variazioni di perimetro della gestione (Op^{new});
 - i costi ambientali e della risorsa associati a specifiche finalità (ERC_{tel}).
- 7.6 Con riferimento alle ulteriori variabili che possono essere impiegate nella valutazione, si ritiene utile far riferimento a:
- i parametri K (in riduzione) e X (in aumento) inseriti nel vincolo di crescita del moltiplicatore tariffario;
 - la percentuale applicata al fatturato, differenziata per macro-aree geografiche, per la valorizzazione del costo massimo di morosità ammesso a riconoscimento, CO_{mor} ;
 - lo *sharing* dei margini relativi alle altre attività idriche;
 - il $Benchmark_{EE}$ impiegato nel computo della componente R_{CEE} .
- 7.7 Rispetto ai criteri illustrati l'Autorità ritiene opportuno prevedere che i medesimi possano essere utilizzati anche congiuntamente.

Spunti per la consultazione

Q18. *Si condividono i criteri illustrati? Motivare la risposta.*

8 Profili di applicabilità dello schema tipo di bando di gara al partenariato pubblico-privato istituzionale

- 8.1 Si ritiene utile rammentare che il d.lgs. 201/22 ricomprende l'affidamento a società mista tra le modalità di gestione mediante le quali gli enti locali possono provvedere all'organizzazione del servizio nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.
- 8.2 Nello specifico, il decreto legislativo in parola prevede, all'articolo 16, che “*gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016*”.
- 8.3 Per quanto di interesse in questa sede, il richiamato articolo 17 del citato d.lgs. 175/16 nel disciplinare la partecipazione del soggetto privato, la cui selezione deve svolgersi con procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto, “*al contempo, la sottoscrizione*

o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista” – prevede, tra l’altro, al comma 2, che:

- il bando di gara debba specificare l’oggetto dell’affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione pubblica che ha indetto la procedura;
- i criteri di aggiudicazione possano includere, tra l’altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all’oggetto dell’affidamento o relativi all’innovazione;
- all’avviso pubblico siano allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante.

8.4 Alla luce degli elementi sopra evidenziati, l’Autorità è orientata a ricomprendere nell’ambito di applicazione dello schema tipo di bando di gara non soltanto i casi di affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, ma anche quelli di affidamento a società mista, limitatamente agli aspetti concernenti la selezione del soggetto privato da svolgersi in coerenza con la procedura di cui al menzionato d.lgs. 175/16. Allo stesso tempo, può esser valutata la possibilità che, nell’ambito dell’offerta economica, la selezione del partner possa comportare vantaggi anche in termini di valorizzazione della partecipazione da assegnare.

Spunti per la consultazione

Q19. *Si condividono gli orientamenti in merito ai profili di applicabilità relativamente alle società miste pubblico-privato? Motivare la risposta.*

Q20. *Quali ulteriori elementi si suggerisce di tenere in considerazione?*

9 Disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità dei requisiti informativi minimi

- 9.1 Nei contesti territoriali in cui persistono criticità nelle attività demandate al livello locale in merito all'aggiornamento degli atti di pianificazione, programmazione e organizzazione nella gestione del servizio, nei quali anche la regolazione tariffaria del servizio idrico integrato non ha ancora trovato adeguata attuazione, risulta opportuno individuare - nell'ottica, tra l'altro, delle finalità indicate nel Quadro Strategico per il periodo 2022-2025, tra cui l' "*individuazione di nuovi strumenti, per cogliere tutte le opportunità insite nella "regolazione di convergenza"* - misure specifiche che consentano di sviluppare le attività necessarie all'affidamento del servizio idrico integrato.
- 9.2 In tali situazioni, la valutazione dell'offerta tecnica deve necessariamente essere rivolta ai profili relativi alla progettazione e alla struttura tecnico-gestionale che si propone di mettere a disposizione del territorio interessato, unitamente agli ulteriori miglioramenti relativi ai profili tecnici inerenti specifiche pianificazioni o iniziative innovative, ivi compreso il piano d'ambito eventualmente approvato.
- 9.3 Con riferimento all'offerta economica, in mancanza di dati tariffari e di costo affidabili, l'Autorità è orientata a prevedere che lo schema di convergenza posto a base della procedura di selezione trovi applicazione per un arco di tempo congruo a generare le informazioni necessarie al successivo completamento del set informativo minimo. Al riguardo, l'Autorità ritiene congruo un arco di tempo almeno triennale.
- 9.4 Ne consegue che, al fine di rendere maggiormente attrattiva la procedura, per ciascun anno di convergenza, nell'ambito del vincolo ai ricavi (VRG_{conv}^a) di cui al comma 32.8 del MTI-4 saranno definite:
- la componente $Capex_{conv}^a$ pari a $16\% * CO_{conv}^S$;
 - la componente CO_{conv} in coincidenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato *pro capite* del Cluster C, rappresentato nella matrice di cui al comma 18.1 sopra richiamato pari a 116 €/ab, incrementato del 10%.
- 9.5 In tale evenienza, possono essere comunque valutate positivamente proposte tese a ridurre, pur nel breve periodo, gli oneri a carico dell'utenza finale.

Spunti per la consultazione

Q21. *Si condividono gli orientamenti in merito alle disposizioni specifiche per i casi di indisponibilità del set di dati minimo per l'affidamento del servizio? Motivare la risposta.*

- Q22.** *Si ritiene che il prospettato periodo almeno triennale di applicazione dello schema di convergenza possa essere congruo a generare le informazioni necessarie al successivo completamento del set informativo minimo? Motivare la risposta.*
- Q23.** *Quali ulteriori elementi si suggerisce di tenere in considerazione?*